IP60 - PUBBLICITÀ GIOCO DEL LOTTO SU CANALI SKY
Provvedimento n. 20489

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 novembre 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 19344, del 23 dicembre 2008 (caso PS105), con la quale è stata accertata la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Telefortunesat S.r.l. (di seguito, anche, Telefortunesat), consistente nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli durante i programmi televisivi andati in onda nel mese di novembre 2007 sul canale satellitare "917" del circuito in chiaro SKY, volti a promuovere il servizio a pagamento di numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, fornite da alcuni presunti esperti, denominati "lottologi", mediante chiamata alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con il prefisso "899" e alle numerazioni geografiche caratterizzate dal prefisso "02".

VISTA la segnalazione pervenuta in data 18 maggio 2009, avente ad oggetto il contenuto dei programmi televisivi trasmessi da parte della società Telefortunesat sul canale satellitare "917" Telefortune del circuito in chiaro Sky;

VISTA la richiesta di informazioni inviata in data 6 luglio 2009 alla società Telefortunesat, relativa al contenuto delle trasmissioni televisive oggetto della segnalazione, e le risposte fornite da detta società, pervenute, da ultimo, in data 22 ottobre 2009;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 19344, adottato in data 23 dicembre 2008, l'Autorità ha deliberato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla società Telefortunesat, consistente nella diffusione di alcuni messaggi ingannevoli durante i programmi televisivi andati in onda nel mese di novembre 2007, sul canale satellitare "917" del circuito in chiaro SKY, volti a promuovere il servizio a pagamento di numeri da giocare al Lotto ed al Superenalotto, forniti da alcuni presunti esperti, denominati "lottologi", mediante chiamata alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con il prefisso "899" e alle numerazioni geografiche caratterizzate dal prefisso "02" .
2. In particolare, i messaggi segnalati riguardavano alcune trasmissioni televisive nel corso delle quali i "lottologi" (Cristian, Damiano, Petroni, Roberto Marino e Veronica) invitavano a chiamare le sopraindicate numerazioni, al fine di ottenere le previsioni dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per la successiva estrazione del gioco, citando metodi statistici e probabilistici sulla base dei quali tali previsioni sarebbero dovute risultare vincenti. A supporto della bontà delle proprie previsioni i "lottologi", sempre nel corso delle trasmissioni televisive, mostravano dei fax e delle lettere con cui i telespettatori dichiaravano di aver vinto e che riportavano copia degli scontrini di giocata dei numeri pronosticati, risultati vincenti.
3. L'Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame fosse scorretta in quanto idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo all'effettiva possibilità del servizio offerto, di indicazione di pronostici per il gioco del Lotto e del Superenalotto, di facilitare la vincita in tali giochi, nonché in relazione alle affermazioni di alcuni "lottologi" che le stesse trasmissioni fossero trasmesse in diretta.
4. In particolare, nel provvedimento citato l'Autorità ha ritenuto altamente ingannevoli, nei riguardi dei consumatori cui sono rivolte le trasmissioni televisive in questione, le varie affermazioni dei "lottologi" tese a ingenerare il convincimento che l'uso di particolari metodi matematici, statistici e probabilstistici a loro noti, oppure le loro specifiche abilità, potessero aumentare le probabilità di vincita in giochi basati sulla sorte come il Lotto e il Superenalotto.
5. Alla società Telefortunesat S.r.l., in qualità di editore dei programmi televisivi in questione, nonché emittente degli stessi, è stata comminata una sanzione di 140.000 euro e la stessa è stata diffidata dal continuare a porre in essere tali condotte.
6. Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 maggio 2009 un consumatore ha lamentato la presunta violazione da parte della società Telefortunesat degli obblighi imposti dalla delibera dell'Autorità n. 19344 del 23 dicembre 2008, evidenziando che la società Telefortunesat S.r.l. continua a trasmettere sul canale satellitare "917" Telefortune del circuito in chiaro Sky dei programmi televisivi, riproponendo un contenuto sostanzialmente inalterato rispetto a quello

oggetto di sanzione. Nella richiesta di intervento si lamenta che "*durante alcuni programmi televisivi i presunti esperti lottologi Cristian, Lucio, Sonia, Tania e Paola, invitano a chiamare le numerazioni a sovrapprezzo "899", al fine di ottenere le previsioni dei numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto*".
Viene ulteriormente segnalato che durante le previsioni "*si garantiscono come vincenti le previsioni fornite assicurando al 100% la uscita sulla ruota indicata*" e che "*il presentatore dott. Pazzagli dichiara che bisogna giocare ad occhi chiusi poiché si tratta di una giocata sicura, e che le sue previsioni sono tutte vincenti col 27 a Milano*". Inoltre, a supporto della bontà delle proprie previsioni il segnalante comunica che i presentatori sempre nel corso delle trasmissioni televisive, dichiarano "*di assumersi la responsabilità di quanto affermato*".
7. A seguito della segnalazione, in data 6 luglio 2009 la Direzione ha chiesto alla società Telefortunesat S.r.l. copia integrale, in formato DVD, delle trasmissioni oggetto di segnalazione, per ottenere le informazioni necessarie a verificare se la suddetta società avesse ottemperato al provvedimento dell'Autorità. Sulla base del materiale inoltrato dal professionista in questione in data 17 settembre 2009, e successivamente integrato in data 22 ottobre 2009, risulta che il contenuto delle trasmissioni televisive in diffusione nel mese di maggio- giugno 2009 dalla società Telefortunesat sul circuito in chiaro "Sky" del canale satellitare "917" è analogo a quello di cui l'Autorità ha accertato la scorrettezza nel precedente provvedimento n. 19344/08.
8. In particolare, in alcune trasmissioni televisive titolate "*1 Solo Colpo*" e "*Romeo Torti il terno propone*", oggetto di diffusione da parte della società Telefortunesat, alcuni presunti esperti, "*Cristian, Sonia e Romeo Torti*", invitano a chiamare delle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo, al fine di ottenere le previsioni dei numeri del Lotto e del Superenalotto da giocare per la successiva estrazione del gioco, citando frasi del seguente tenore: "*Estrazione inerente pronostici del Lotto e del Superenalotto realizzati su base Statistica*"; "*Informazioni dei nostri esperti: Cristian e Sonia su come giocare gli ambi*".
9. Più in dettaglio, in uno dei programmi visionati, il lottologo Romeo Torti utilizza delle frasi dal seguente contenuto: "*la prossima previsione è stata generata da una condizione molto particolare per poter giocare un terno particolare usiamo un metodo che indica una combinazione per vincere al colpo solo con un'estrazione. Non è facile trovare un metodo che garantisce una vincita a colpo se io vi dico che questo metodo la garantisce è perché con i dati e la statistica alla mano ho potuto osservare che la maggior parte delle vincite si ottiene al primo colpo di gioco*".
10. Inoltre, alle spalle della figura del presunto esperto compare la didascalia "*Terno d'autore*", al di sotto della quale compaiono una serie di *super,* in basso allo schermo, che indicano le numerazioni a sovrapprezzo con i prefissi 899 e 892 da chiamare per ottenere le previsioni dei numeri da giocare al Lotto ed al Superenalotto, dove viene riportata, tra l'altro, la seguente dicitura: " *Servizio abilitato ai sensi del Decreto Ministeriale n. 145 del 2006 e dalla Delibera dell'Autority n. 34/2005 e dall'interpretazione dell'Autority del 22/12/2008*".
Il citato provvedimento n. 19344 del 23 dicembre 2008 risulta notificato al professionista in data 16 gennaio 2009. Sulla base degli accertamenti effettuati, la pratica ritenuta scorretta risulta, nel suo complesso, diffusa quantomeno nel periodo maggio- giugno 2009, e quindi nei mesi successivi al 23 dicembre 2008.
Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 19344 del 23 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Telefortunesat S.r.l. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 19344, del 23 dicembre 2008;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Scotti;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Servizi, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Telefortunesat, ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà